

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti</i>)	15
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	21

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Intervengono il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini e il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori (*vedi allegato 1*). Invita quindi la relatrice per la II Commissione e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, prima di esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 1, fa presente che nel testo degli emendamenti presentati dai relatori nella seduta di ieri devono intendersi apportate alcune modifiche rese necessarie da esigenze di coordinamento. In particolare, all'emendamento 1.500, capoverso, dopo le parole: « chiunque cagioni » si intendono inserite le seguenti: « per colpa ». All'emendamento 1.501, nella parte consequenziale, dopo le parole: « ART. 589-ter » si intendono inserite le seguenti parole: « sostituire le parole: "Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e" con le seguenti: "Nel

caso di cui all'articolo" ». All'emendamento 2.500, capoverso, dopo le parole: « chiunque cagioni » si intendono inserite le seguenti: « per colpa ». Al medesimo emendamento 2.500, nella parte consequenziale, dopo le parole: « ART. 590-ter » si intendono inserite le seguenti: « sostituire le parole "Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e" con le seguenti: "Nel caso di cui all'articolo" ». Sempre all'emendamento 2.500, dopo il terzo capoverso, si intende inserito il seguente: « Conseguentemente al capoverso "ART. 590-quater" sostituire le parole: "589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma", con le seguenti: "589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter" ». Si riserva altresì di proporre, all'esito delle votazioni degli emendamenti e prima della votazione del mandato ai relatori, le ulteriori correzioni del testo di natura meramente formale che si renderanno necessarie, con particolare riferimento alle disposizioni del testo che rinviano agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale.

Passando quindi ad esprimere parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.500 ed 1.501 ed esprime parere favorevole sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3. In accordo con il relatore per la IX Commissione, invita i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sugli emendamenti della relatrice per la II Commissione 1.500 e 1.501 ed esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1.

Daniele FARINA (SEL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, stigmatizza il fatto che non vi sia alcuno spirito collaborativo da parte dei relatori e del rappresentante del Governo nell'apportare modifiche migliorative ad una proposta di legge, i cui contenuti, a suo avviso, avrebbero meritato un congruo approfondi-

mento da parte delle Commissioni. A suo giudizio, infatti, tale provvedimento non avrebbe dovuto essere posto all'ordine del giorno dell'Assemblea a scadenza così ravvicinata, ponendo, di fatto, le Commissioni nelle condizioni di non poter adeguatamente rimediare agli errori posti in essere dall'altro ramo del Parlamento.

Marco RONDINI (LNA) chiede ai relatori di motivare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.01, premesso all'articolo 1.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, segnala che le disposizioni contenute nell'emendamento in discussione sono analoghe a quelle previste dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3, sul quale è stato testé espresso parere favorevole.

Marco RONDINI (LNA) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 01.01.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) sottoscrive e ritira gli emendamenti Sisto 1.1 e 1.2. Sottoscrive e ritira anche gli altri emendamenti a prima firma del collega Sisto. Ritira infine tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Roberta OLIARO (SCpI), a titolo di cofirmataria, ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.3.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.4 che, nel modificare l'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo, prevede che le sanzioni siano aumentate in modo proporzionale alla gravità delle condotte poste in essere dal conducente. Stigmatizza, peraltro, il fatto che l'emendamento della relatrice per la II Commissione 1.501 richiami solo l'applicazione di alcune delle infrazioni previste dal codice della strada, non facendo, invece, alcun riferimento alle altre. A suo avviso, infatti, l'emendamento 1.501 determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra vittime della strada, laddove

l'evento della morte si verifichi in conseguenza di infrazioni del predetto codice diverse da quelle espressamente richiamate.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sull'emendamento Ferraresi 1.4.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 1.4.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Sisto 1.2 è stato ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.1.500.1, con il quale si prevede la reclusione da cinque a dieci anni per la fattispecie criminosa base di omicidio stradale.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia, a nome del proprio Gruppo, l'astensione sul subemendamento in esame. Ritiene, infatti, che l'emendamento 1.500 della relatrice per la II Commissione abbia introdotto elementi migliorativi rispetto al testo licenziato dal Senato, per quanto, il testo in esame continui a presentare rilevanti profili di criticità.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.1.500.1.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento della relatrice per la II Commissione 1.500.

Marco RONDINI (LNA) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla proposta emendativa della relatrice per la II Commissione 1.500.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.500 della relatrice per la II Commissione (*vedi allegato 2*).

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), a titolo di cofirmatario, ritira l'emendamento Vez-

zali 1.5 e le altre proposte emendative a prima firma della collega Vezzali.

Daniele FARINA (SEL) illustra e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.6, volto a prevedere l'applicazione di sanzioni penali unicamente a carico del conducente di cui risulti lo stato di evidente alterazione psicofisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 1.6.

Giuseppe GUERINI (PD) ritira il suo emendamento 1.7 e tutte le altre proposte emendative a sua prima firma, ad eccezione di quelle su cui i relatori e il Governo esprimano parere favorevole.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.9.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che l'emendamento Vezzali 1.10 è stato ritirato.

Daniele FARINA (SEL) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.11. Ritira quindi, a titolo di cofirmatario, l'emendamento Sannicandro 1.12.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.13, identico all'emendamento Sannicandro 1.12.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento Cristian Iannuzzi 1.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.14.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che si procederà alla votazione dell'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione e dei relativi subemendamenti. Avverte quindi che il subemendamento Vezzali 0.1.501.2 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono il subemendamento Ferraresi 0.1.501.4.

Cristian IANNUZZI ritira il subemendamento a sua firma 0.1.501.8.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua firma 0.1.501.5, ne raccomanda l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Ferraresi 0.1.501.5 e Cristian Iannuzzi 0.1.501.7.

Nicola MOLTENI preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3, che recupera i contenuti dell'articolo aggiuntivo Rondini 01.01, che proprio per questa ragione è stato precedentemente ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara di non condividere le finalità del subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3, sul quale manifesta netta contrarietà. Ritene, infatti, che le disposizioni ivi introdotte, nel prevedere ulteriori incrementi di pena se il fatto è commesso da persona sprovvista di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nei casi di autoveicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria, determinino rilevanti criticità nel sistema penale.

Daniele FARINA (SEL), associandosi alle considerazioni del collega Ferraresi, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo parlamentare sul subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3.

Marco RONDINI (LNA) sottoscrive il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3.

Le Commissioni approvano il subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi il subemendamento Sannicandro 0.1.501.1.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo

parlamentare sull'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione. Dichiara infatti di condividere i principi alla base di tale emendamento, ma ritiene che la formulazione presenti notevoli profili di criticità, in particolare per quanto concerne la struttura delle fattispecie che vengono sanzionate.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione, come modificato dal subemendamento Mazziotti Di Celso 0.1.501.3 (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione, non sono posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 1.15 e Giuseppe Guerini 1.19, 1.24 e 1.31, che risultano assorbiti, e gli emendamenti Daniele Farina 1.16, Ferraresi 1.17, Mura 1.18, Minnucci 1.20, Cristian Iannuzzi 1.22 e 1.25 e Ferraresi 1.30, che risultano preclusi. Ricorda che l'emendamento Vezzali 1.8 è stato ritirato.

Romina MURA (PD) ritira i suoi emendamenti 1.21 e 1.23.

Daniele FARINA (SEL) sottoscrive l'emendamento Chiarelli 1.26 e insiste per la votazione. Osserva infatti che tale emendamento dimostra che le fattispecie indicate nel testo in esame, nonché quelle inserite nell'emendamento 1.501 della relatrice per la II Commissione, testé approvato, sono soltanto alcune delle fattispecie che potrebbero essere sanzionate.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Chiarelli 1.26 e Cristian Iannuzzi 1.28.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Vezzali 1.27

identico all'emendamento Cristian Iannuzzi 1.28 è stato ritirato. Ricorda che è stato altresì ritirato l'emendamento Sisto 1.29.

Roberta OLIARO (SCpI), a titolo di cofirmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Mazziotti Di Celso 1.01.

Romina MURA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 1.02.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.500. Invita invece i presentatori a ritirare tutte le restanti proposte emendative e subemendative riferite al predetto articolo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione conforme a quello della relatrice per la II Commissione ed esprime parere conforme a quello della relatrice sulle restanti proposte emendative.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Sisto 2.1 è stato ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, volto a rimodulare in modo organico le sanzioni relative alla fattispecie di cui all'articolo 590 del codice penale e a meglio specificare la circostanza aggravante rappresentata dalla fuga dell'autore della condotta criminosa.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.2.

Roberta OLIARO (SCpI), a titolo di cofirmataria, ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Cristian Iannuzzi 0.2.500.3 e Ferraresi 0.2.500.1.

Daniele FARINA (SEL) illustra il subemendamento a sua firma 0.2.500.2, volto, in caso di applicazione dell'incremento di pena previsto per il conducente che si dia alla fuga, a sopprimere il richiamo al limite minimo del trattamento sanzionatorio che, in base all'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione, non può essere inferiore a tre anni. Al riguardo, rammenta che, avendo a riferimento i dati statistici relativi agli incidenti stradali verificatisi nell'anno 2008, quelli per i quali è stato accertato nel conducente uno stato di ebbrezza alcolica sono pari soltanto al 2,12 per cento del totale, mentre quelli per quali sia stato accertato uno stato di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è pari, addirittura, solo allo 0,34 per cento. Osserva, quindi, come l'incremento delle sanzioni previsto dalla proposta di legge in discussione, non trova alcuna ragione giustificativa nel riscontro dei dati statistici.

Le Commissioni respingono il subemendamento Farina 0.2.500.2.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia l'astensione dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.500 della relatrice per la II Commissione, non saranno posti in votazione gli emendamenti Ferraresi 2.8 e Giuseppe Guerini 2.11 e 2.16, in quanto risultano assorbiti, nonché gli emendamenti Giuseppe Guerini 2.4, gli identici emendamenti Ferraresi 2.9 e Cristian Iannuzzi 2.10, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.12 e Ferraresi 2.15, Rondini 2.19

e 2.27, e Ferraresi 2.21, 2.22, 2.23 e 2.40, in quanto risultano preclusi. Ricorda quindi che gli emendamenti Vezzali 2.13, Sisto 2.14 e 2.18 e Biasotti 2.20, 2.24, 2.25 e 2.26 sono stati ritirati.

Constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 2.5, avverte quindi che s'intende che vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 2.6.

Emiliano MINNUCCI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 2.7.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.17, che reca modifiche all'articolo 222 del codice della strada, relativo alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 2.17 e 2.28.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Guerini 3.2. Invita invece i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite al predetto articolo, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 3.1. Approvano quindi l'emendamento Giuseppe Guerini 3.2 (*vedi allegato 2*).

Emiliano MINNUCCI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.01.

Romina MURA (PD) ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 3.02.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Guerini 4.4, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere, per ragioni di coordinamento con il testo come risultante dagli emendamenti già approvati, i riferimenti agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Rondini 4.3, a condizione che sia riformulato in un testo identico a quello risultante dalla nuova formulazione dell'emendamento Giuseppe Guerini 4.4. Invita invece i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative riferite all'articolo in esame, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Sisto 4.1 è stato ritirato.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.2, che reca modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, anche al fine di rendere più efficaci gli accertamenti e di introdurre termini più appropriati.

Daniele FARINA (SEL) dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Ferraresi 4.2, sul quale preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferraresi 4.2.

Giuseppe GUERINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.4 proposta dalla relatrice per la II Commissione.

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.3, proposta dalla relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Giuseppe Guerini 4.4 e Rondini 4.3, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo a sua firma 4.01, che reca modifiche agli articoli 186 e 187 del codice della strada, nonché modifiche all'articolo 379 del relativo regolamento di attuazione, chiede ai relatori per la II e per la IX Commissione di riconsiderare il parere contrario testé espresso. Evidenzia infatti che le modifiche proposte corrispondono esattamente agli interventi che sono stati sollecitati nei contributi scritti richiesti dalle Commissioni a esperti del settore e, in particolare, al professor Raffaele Giorgetti, in qualità di esperto di medicina legale.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, pur osservando che la questione evidenziata dal collega Ferraresi dovrebbe essere più correttamente affrontata nell'ambito di modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ritiene che le disposizioni contenute nella proposta emendativa in discussione possano essere oggetto di ulteriore riflessione nella fase di esame della proposta di legge da parte dell'Assemblea.

Daniele FARINA (SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Ferraresi, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo parlamentare sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Ferraresi 4.01.

Alessia MORANI (PD), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice per la II Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 5.1 e 5.2.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, nel passare all'esame delle proposte emendative e subemendative riferite all'articolo 6, anche a nome della relatrice per la II Commissione, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 6.501 e 6.500 ed esprime parere favorevole sui subemendamenti Bazoli 0.6.500.6 e Ferraresi 0.6.500.1. Invita invece i presentatori a ritirare le restanti proposte emendative e subemendative riferite all'articolo in esame, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore per la IX Commissione.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Schullian 6.1, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Ricorda quindi che gli emendamenti Vezzali 6.2 e Biasotti 6.3 e 6.5 sono stati ritirati.

Le Commissioni respingono il subemendamento Rondini 0.6.501.1. Approvano quindi l'emendamento 6.501 del relatore per la IX Commissione (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che si procederà all'esame dell'emendamento 6.500 del relatore per la IX Commissione e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Le Commissioni respingono il subemendamento Rondini 0.6.500.8.

Alfredo BAZOLI (PD), nel ritirare i suoi subemendamenti 0.6.500.7, 0.6.500.5,

0.6.500.4 e 0.6.500.3, precisa come gli stessi fossero volti a meglio modulare l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente in relazione alla gravità della condotta del conducente.

Le Commissioni approvano il subemendamento Bazoli 0.6.500.6.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che i subemendamenti Vezzali 0.6.500.9 e 0.6.500.2 sono stati ritirati.

Le Commissioni approvano il subemendamento Ferraresi 0.6.500.1 (*vedi allegato 2*). Respingono quindi il subemendamento Daniele Farina 0.6.500.10. Approvano infine l'emendamento 6.500 del relatore per la IX Commissione, come

modificato dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che l'emendamento Biasotti 6.4 è stato ritirato.

Constatata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Schullian 6.01, 6.02 e 6.03, avverte che s'intende che vi abbia rinunciato.

Essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco).

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Al primo capoverso, sostituire le parole: da due a sette anni, con le seguenti: da cinque a dieci anni.

0. 1. 500. 1. Ferraresi.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », al primo comma premettere il seguente: « Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: “sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle” »;

1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

Al capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da sette a quattordici anni.

0. 1. 501. 2. Vezzali.

Al capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

0. 1. 501. 4. Ferraresi.

Al capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da quattro a dieci anni con le seguenti: con la reclusione da tre a dieci anni.

0. 1. 501. 8. Cristian Iannuzzi.

Al capoverso « ART. 589-bis », sopprimere la lettera b).

0. 1. 501. 5. Ferraresi.

Al capoverso « ART. 589-bis », sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sopprimere il quinto comma.

0. 1. 501. 7. Cristian Iannuzzi.

Al capoverso « ART. 589-bis », lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero, nel caso in cui l'autoveicolo sia di pro-

prietà dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

0. 1. 501. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Dambruoso, Monchiero, Oliaro, Vezali, Rondini.

Al capoverso «ART. 589-ter», sopprimere le seguenti parole: e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

0. 1. 501. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Franco Bordo.

Al comma 1, capoverso «ART. 589-bis», terzo comma, sostituire le parole: con la reclusione da sette a dieci anni *con le seguenti:* con la reclusione da quattro a dieci anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire il quarto comma con il seguente:

«La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraver-

samento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.»;

b) sostituire il quinto comma con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.»;

Conseguentemente al capoverso «ART. 589-ter» sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

Al capoverso «ART. 590-bis», sostituire la lettera d) con la seguente:

d) sopprimere il sesto comma.

0. 2. 500. 3. Cristian Iannuzzi.

Al capoverso «ART. 590-bis», sopprimere la lettera d).

0. 2. 500. 1. Ferraresi.

Al capoverso «ART. 590-ter», sopprimere le seguenti parole: e comunque non può essere inferiore a tre anni.

0. 2. 500. 2. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso «ART. 590-bis», al primo comma premettere il seguente: «Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre

mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.»;

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni *con le seguenti:* con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;

b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni *con le seguenti:* con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;

c) sopprimere il quinto comma;

d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-ter » sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-quater » sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma *con le seguenti:* 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.

Conseguentemente sopprimere il capoverso « ART. 590-quinquies ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) all'articolo 590, terzo comma, primo

periodo, sono soppresse le parole « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle ».

2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 6.

Sostituire le parole: consegue la revoca della patente di guida *con le seguenti:* e per il concorso di reati di cui agli articoli 589 e 593, comma 2, consegue la revoca della patente di guida e l'inibizione definitiva alla guida sul territorio nazionale.

0. 6. 501. 1. Rondini, Molteni.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: “Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.” ».

6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Sostituire il numero 2 con il seguente:

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida ed è inibito definitivamente alla guida sul territorio nazionale ».

0. 6. 500. 8. Rondini, Molteni.

Al numero 2), capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tali termini sono raddoppiati nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 7. Bazoli, Amoddio.

Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis,

quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca ».

0. 6. 500. 6. Bazoli, Amoddio.

Al capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: patente di guida aggiungere le seguenti: e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, nonché l'impossibilità a conseguire una nuova patente di guida ed un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.

0. 6. 500. 9. Vezzali.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al numero 2, commi 3-bis, primo periodo, e 3-ter, primo periodo, dopo le parole: nuova patente di guida, aggiungere le seguenti: né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori;

b) al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui al primo periodo, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età.

0. 6. 500. 2. Vezzali.

Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente:

« Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e

2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, o nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 5. Bazoli, Amoddio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole da:* si sia dato alla fuga fino alla fine del periodo, con le seguenti: non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga;

b) *al capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole da:* si sia dato alla fuga fino alla fine del periodo, con le seguenti: non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1, e si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 1. Ferraresi.

Al numero 2), comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Conseguentemente al medesimo numero 2), comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

0. 6. 500. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

Al numero 2), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, primo comma e 590-bis, primo e secondo comma, del codice penale, limi-

tatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, per il reato di cui all'articolo 590-bis, terzo e quarto comma, limitatamente ai casi di lesione gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dalla revoca ».

0. 6. 500. 4. Bazoli, Amoddio.

Al numero 2), capoverso 3-ter, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:

« Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ».

0. 6. 500. 3. Bazoli, Amoddio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, primo comma, e 590-*bis* del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere *b)* e *c)*, e 2-*bis*, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-*bis*. Il termine è ulteriormente au-

mentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. ».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis)* aggiungere all'articolo 219, comma 3-*ter*, in fine, le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 222 » »;

6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.

ALLEGATO 2

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) all'articolo 589, secondo comma, sono soppresse le parole: « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle » »;

1. 500. La Relatrice per la II Commissione.

Al capoverso « ART. 589-bis », lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero, nel caso in cui l'autoveicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e tale autoveicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

0. 1. 501. 3. Mazziotti Di Celso, Catalano, Dambruoso, Monchiero, Oliaro, Vezzali, Rondini.

Al comma 1, capoverso « ART. 589-bis », terzo comma, sostituire le parole: con la

reclusione da sette a dieci anni *con le seguenti:* con la reclusione da quattro a dieci anni.

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire il quarto comma con il seguente:

« La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraver-

samento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. »;

b) sostituire il quinto comma con il seguente:

« Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. »;

Conseguentemente al capoverso « ART. 589-ter » sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 589, secondo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

1. 501. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 590-bis », al primo comma premettere il seguente:

« Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. »;

Conseguentemente al medesimo capoverso:

a) sostituire, al primo comma, le parole: con la reclusione da due a quattro anni *con le seguenti:* con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime;

b) sostituire, al terzo comma, le parole: con la reclusione da nove mesi a due anni *con le seguenti:* con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime;

c) sopprimere il quinto comma;

d) sostituire il sesto comma con il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-ter » sostituire le parole: Nei casi di cui agli articoli 590, terzo comma, e *con le seguenti:* Nel caso di cui all'articolo e *sostituire le parole:* da un terzo alla metà *con le seguenti:* da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Conseguentemente al capoverso « ART. 590-quater » sostituire le parole: 589, secondo comma, 589-ter, 590, terzo comma *con le seguenti:* 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter.

Conseguentemente sopprimere il capoverso « ART. 590-quinquies ».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole « sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle ».

2. 500. La Relatrice per la II Commissione.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 582, primo comma, le parole: « da tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi ».

3. 2. Giuseppe Guerini.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.

***4. 4.** *(nuova formulazione)* Giuseppe Guerini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali.

***4. 3.** *(nuova formulazione)* Rondini, Molteni.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

« 1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato

la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza." ».

6. 501. Il Relatore per la IX Commissione.

Al numero 2), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-*bis*, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca ».

0. 6. 500. 6. Bazoli, Amoddio.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga;

b) al capoverso 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: si sia dato alla fuga *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189 comma 1, e si sia dato alla fuga.

0. 6. 500. 1. Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro.

3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto pe-

riodo del comma 2 per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga ovvero fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento della determinazione del sinistro. ».

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« a-bis) aggiungere all'articolo 219, comma 3-ter, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222" »;

6. 500. Il Relatore per la IX Commissione.